

IC Karol Wojtyła Palestrina

PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA



Protocollo n°4589-4.8 del 12 luglio 2024

ART 1- FINALITA'

E' garantito ad ogni minore affetto da patologie che necessitano di somministrazione di farmaci salvavita frequentare la scuola, in ottemperanza alla Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989.

L'esistenza di alunni e alunne che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico esige un insieme di interventi integrati, tra famiglie (genitori e o tutori legali), medici curanti e scuola.

Soltanto la sinergia di questi interventi assicura all'interno della struttura scolastica adeguati livelli benessere, che rendano effettivi sia il diritto alla salute che il diritto allo studio a tali minori.

Il presente Protocollo dell'Istituto Karol Wojtyla di Palestrina (RM) ha come obiettivo la condivisione della procedura di somministrazione dei farmaci salva-vita, durante l'orario di permanenza scolastica, agli alunni e alunne che necessitano di tale somministrazione.

ART. 2- ASPETTI NORMATIVI

Il Ministero dell'Istruzione, prima con la nota MIUR protocollo n. 2312/Dip/Segr. del 25.11.2005, poi Nota Ministeriale n. 321 del 10.01.2017, ha ricordato le modalità per la somministrazione dei farmaci a scuola.

Inoltre, nel 2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e la Regione Lazio hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa denominato "Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico" (Reg. Cron. 21036 del 05702/2018).

Dalle norme sopracitate emerge che:

- il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;

- tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della ASL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
- la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;
- nei casi il soccorso e l'assistenza debbano essere prestati da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL individuerà le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico.

ART. 3 - ITER PROCEDURALE

3 A- RICHIESTA DELLA SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori e/o tutori legali, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno/a con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità, tempi di somministrazione e posologia).

È compito della famiglia fornire il farmaco, verificarne la scadenza e l'integrità con la sostituzione di nuovo farmaco.

3 B REPERIBILITA' DEI GENITORI E FORNITURA DEI MEDICINALI

Spetta ai genitori e/o tutori legali fornire sempre recapiti di costante reperibilità, di verificare regolarmente le date di scadenza dei farmaci prima della consegna alla scuola, provvedendo per tempo alla opportuna sostituzione.

3 C -INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SOMMINISTRATORE

Il Dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, da parte dei genitori e/o tutori legali, corredata da certificazione medica

- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non

già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbiano svolto obbligatoriamente la formazione in situazione.

I docenti e il personale ATA, sono invitati dal Dirigente scolastico a dichiarare la propria disponibilità alla somministrazione di tale tipologia di farmaci e, quindi, alla formazione in situazione.

3 D -FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il personale scolastico disponibile viene formato dalla ASL/Medico di Medicina Generale/Pediatra di libera scelta in merito alla somministrazione del farmaco previsto dal piano terapeutico.

Qualora non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale, o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, il DIRIGENTE SCOLASTICO può procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il Dirigente scolastico può provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso a Enti e Associazioni di volontariato (es: Croce Rossa Italiana).

ART. 4 - LUOGO FISICO SCOLASTICO IDONEO PER LA CONSERVAZIONE DEI FARMACI

I docenti responsabili di plesso, in accordo al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), propongono al Dirigente scolastico i luoghi fisici idonei per:

- la conservazione (di norma l'armadietto dei medicinali che deve essere chiuso a chiave);
- la somministrazione o l'autosomministrazione dei farmaci.

La somministrazione di farmaci mediante aghi deve avvenire in un luogo appartato, anche per garantire l'incolumità dei compagni.

La conservazione idonea dei farmaci può variare da caso a caso (alcuni devono essere conservati in frigorifero).

ART. 5 - AUTOSOMMINISTRAZIONE

La norma prevede l'autosomministrazione dei farmaci per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, d'intesa con l'ASL/Medico di Medicina Generale/Pediatra di libera scelta e la famiglia.

A tale scopo, l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre agli altri punti richiesti, anche la dicitura che: "il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola".

L'autorizzazione dei genitori all'auto-somministrazione deve essere presentata per iscritto con assunzione di responsabilità.

ART. 6 - DURATA DELLA TERAPIA

L'autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve contenere anche l'indicazione della durata dell'intervento, che può essere fatta per un periodo predefinito o a lungo termine, secondo l'indicazione del medico curante.

ART. 7 - VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA

La certificazione medica, presentata dai responsabili genitoriali, ha validità per l'intero anno scolastico e va rinnovata ogni anno entro il primo giorno di attività didattica.

E' obbligo dei responsabili genitoriali ritirare il farmaco salvavita a fine anno scolastico, consegnato all'inizio dell'anno alla scuola, firmando l'apposito modulo. Sono possibili eventuali deroghe motivate dai genitori e/o tutori legali e condivise dal Dirigente (ad esempio terapie permanenti con farmaco a lunga scadenza), che vanno valutate caso per caso.

ART. 8 - MODIFICHE O SOSPENSIONE DELLA TERAPIA

In caso di modifiche dell'intervento (posologia/modalità di somministrazione) o di sospensione della cura e a seguito di nuova prescrizione del medico curante, i genitori e/o tutori legali devono fornire tempestivamente tale informazione insieme alla prescrizione del medico curante, affinché sia predisposta nuova autorizzazione di modifica o di sospensione.

ART. 9 - PARTECIPAZIONE A USCITE DIDATTICHE

La somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico deve essere garantita durante anche le uscite didattiche, le visite guidate o i viaggi d'istruzione, secondo le modalità organizzative concordate tra

personale somministratore direttamente coinvolto, famiglia e Dirigente scolastico.

ART. 10 - PASSAGGIO DELL'ALUNNO/A AD ALTRO ISTITUTO

È compito dei genitori e/o tutori legali informare la scuola che accoglie l'alunna o alunno, nel caso di passaggio di ciclo oppure di trasferimento in corso d'anno ad altra scuola, o ad altro Comune/Provincia.

ART. 11 - GESTIONE DELL'EMERGENZA

Resta comunque ferma la regola generale che nei casi gravi e urgenti è obbligo fare ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso chiamando il numero di telefono **112** ed avvertendo contemporaneamente la famiglia.

ART. 12 - DIVIETO SOMMINISTRAZIONE FARMACI GENERICI

A scuola è possibile somministrare esclusivamente i farmaci salvavita, con la preventiva procedura di regolamentazione esplicitata nel presente Protocollo d'Istituto, per tutte le motivazioni sopracitate.

E' assolutamente vietato, invece, somministrare farmaci generici a scuola o durante le uscite didattiche. I docenti non sono autorizzati a somministrare farmaci come analgesici, antipiretici o antinfiammatori, e gli alunni/e, in quanto minori, non sono autorizzati a recare con sé farmaci di qualsiasi tipo, né ad assumerli senza permesso, né a suggerirne l'uso ad altri compagni.

In caso di eventuale malessere o alterazione febbrile si contattano i responsabili genitoriali per le valutazioni del caso.

ART. 13 - PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, l'Istituto Karol Wojtyla di Palestrina dichiara che:

- ✓ il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- ✓ i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute;
- ✓ i genitori e/o tutori legali potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03;

- ✓ il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro-tempore.

MODULISTICA

Modulo 1 – RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACO SALVAVITA

Modulo 2 – INCARICO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO SALVAVITA

Modulo 3 – RITIRO FARMACI SAVAVITA

Il presente Protocollo è composto da numero 7 (sette) pagine e da numero 13 (tredici) articoli.

Documento deliberato dal Collegio in data del 27 giugno 2024 e dal Consiglio d'Istituto in data 28 giugno 2024.

Il presente documento è valido fino ad ulteriore nuova modifica dello stesso.

<p>LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO VERONICA DI GREGORIO <i>FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993</i></p>	<p>LA DIRIGENTE SCOLASTICA DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA <i>FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993</i></p>
---	--